



**Caso Aldrovandi: no all'esecuzione domiciliare della pena detentiva per uno dei condannati
1 luglio 2013**

Trib. Sorveglianza di Bologna, ord. 21 maggio 2013, (dep. 27 maggio 2013), n. 2013/1281, Pres. ed est. Maisto.

1. L'ordinanza del **Tribunale di Sorveglianza di Bologna** del 21 maggio 2013 - ha **confermato il provvedimento** con il quale il Magistrato di Sorveglianza della stessa città aveva **rigettato un'istanza di "esecuzione presso il domicilio della pena detentiva"** (si tratta dell'istituto introdotto dall'art. 1 della legge 199/2010, cd. legge "svuota carceri").

Il caso si colloca all'interno in una vicenda giudiziaria tristemente nota alle cronache: nella notte del 25 settembre 2005 il giovane studente ferrarese **Federico Aldrovandi** veniva **picchiato a morte da quattro poliziotti**, successivamente condannati per **omicidio colposo** a tre anni e sei mesi di reclusione (la sentenza della Cassazione è del 21 giugno 2012), tre dei quali indultati.

L'istanza di "esecuzione presso il domicilio della pena detentiva", presentata da uno degli imputati tramite il proprio difensore, veniva respinta dal Magistrato di Sorveglianza felsineo il 29 marzo 2013: il giudice - dopo aver ribadito la natura di **misura alternativa alla detenzione** del beneficio richiesto, ed averne tratto coerenti conseguenze in punto di **non automatismo** della sua applicazione, pur sempre subordinata al riscontro di una positiva evoluzione della personalità del soggetto - aveva negato che sussistessero le condizioni per un utile percorso extramurario di rieducazione, «considerato, in particolare, che la già evidenziata mancanza di comprensione della gravità della condotta [...] e la totale assenza di segnali atti ad indicare una presa di distanza critica dalla stessa, appaiono elementi rilevanti di valutazione, ora come allora, trattandosi di una vicenda [...] che sottende una sorta di **cultura della violenza**, tanto più grave ed inescusabile, in quanto da parte di appartenenti alla Polizia di Stato, organo preposto in prima battuta alla tutela dei cittadini».

L'ordinanza del 21 maggio 2013 che qui si pubblica **rigetta il reclamo presentato dal difensore dell'imputato, e per l'effetto conferma il precedente diniego alla concessione del beneficio "svuota carceri"**. Nel prosieguo verranno illustrati i passaggi chiave della motivazione.

2. Dopo una ampia disamina delle ragioni a sostegno della qualificazione del beneficio in esame come misura alternativa alla detenzione (cfr. pp. da 2 a 5 dell'ordinanza), il Tribunale illustra le ragioni che ostano alla sua concessione nel caso di specie. In primo luogo i giudici soffermano l'attenzione, quale «**punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto**», sulla «**natura e gravità dei reati**». Affermano, a tale proposito, che «*i fatti di cui alla sentenza di condanna assumono carattere di estrema gravità, oggettiva e soggettiva, essendo stati commessi in **violazione di diritti fondamentali da parte di rappresentanti dello Stato**. Il quadro normativo applicabile impone quindi al Giudice di tenere in prioritaria considerazione, secondo la doverosa interpretazione costituzionalmente orientata, i principi e gli obblighi conseguenti, stabiliti dalla **Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo**, come elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo*».

Tanto premesso, l'ordinanza rievoca - citando i rilevanti passaggi di precedenti pronunce intervenute nel corso della vicenda giudiziaria - **alcuni frangenti dei fatti accaduti in quella tragica notte**: la vittima «*trovandosi la mattina del 25.9.2005, da solo, all'alba, in stato di agitazione psicofisica, probabilmente conseguito all'uso di sostanze [...] avendo accennato all'indirizzo dei quattro poliziotti una mossa di karate (sforbiciata andata a vuoto), veniva affrontato dai quattro odierni condannati, insieme, armati di manganelli [...], mediante pesantissimo uso di violenza personale. Il*

giovane veniva, in definitiva, percosso in diverse parti del corpo, proseguendo i quattro agenti la loro azione congiunta, anche quando il ragazzo (appena diciottenne) era ormai a terra, e nonostante le sue invocazioni di aiuto (“...basta...aiutatemi...”); fino a sovrastarlo letteralmente di botte (ed anche a calci) e con il peso del proprio corpo, ed in definitiva esercitando materialmente una tale pressione sul tronco del ragazzo [...] da provocarne uno stato prolungato di ipossia posizionale e lo schiacciamento del cuore [...] fino a provocarne in definitiva la morte». «...l’abbiamo bastonato di brutto per mezz’ora», comunicava infine alla Centrale di polizia proprio il condannato che richiede la concessione del beneficio penitenziario.

Alla luce di tale ricostruzione, il collegio di sorveglianza ritiene che *«sebbene tecnicamente l’imputazione relativa a questi atti violenti sia stata formulata sotto lo specie del delitto di cui agli artt. 589, 51, 55, 113 c.p. - ossia concorso in eccesso colposo nella scriminante dell’adempimento di un dovere - tuttavia essa è qualificabile come fatto integrante gli estremi del crimine (e non con la meno grave denominazione di delitto, secondo la distinzione di gravità propria di altri ordinamenti [...]) di tortura, secondo la definizione recepita nel diritto consuetudinario e in Convenzioni cui l’Italia ha aderito, pur essendo rimasta inadempiente rispetto agli obblighi di adattamento interno»*. Ancora, la gravità del reato viene argomentata sulla scorta degli elementi di fatto che hanno determinato il diniego delle attenuanti generiche, ed in particolare sul *«comportamento processuale degli imputati, attesa la distorsione, sin dalle prime ore successive al delitto di rilevanti dati probatori»* poi concretizzatisi anche in *«palesi menzogne ed in ostacoli frapposti all’accertamento della verità»*.

In conclusione, rileva l’ordinanza, *«la personalità del condannato, dunque, si presenta negativamente connotata da quanto fin qui esposto, evidenziandosi dal tutto inaffidabilità, difetto di autocontrollo, assenza della capacità di gestire adeguatamente una situazione, quale quella in oggetto, che sia pure delicata non era certo così eccezionale e tale da richiedere un’attività di contenimento di siffatte caratteristiche, addirittura rivelatasi letale [...]»*.

3. L’apparato argomentativo viene poi integrato con alcune ulteriori considerazioni - caratterizzate, a dire il vero, da un incedere non sempre scorrevole - **relative agli obblighi a carico dello Stato discendenti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo**.

«Secondo un principio interpretativo affatto consolidato della Corte di Strasburgo - recita l’ordinanza - la funzione della Corte stessa è quella di verificare se gli Stati membri rispettino la Convenzione di guisa che la nozione di effettività della tutela implica l’obbligo per questi di sanzionare le condotte penalmente rilevanti che violano i diritti dell’uomo, non solo con l’assunzione dell’obbligo di punire e reprimere nel momento astratto e statico dell’incriminazione, ma anche in quello dell’effettiva applicazione delle sanzioni concretamente irrogate a coloro che siano accertati come i responsabili delle azioni illegittime, quindi assicurando anzitutto l’esecuzione della pena criminale».

Prosegue poi il collegio: *«La pretesa della Corte [di Strasburgo] si precisa maggiormente con riferimento alla funzione riparatoria delle sanzioni a favore delle vittime dei crimini commessi, le quali hanno, nel sistema complessivo degli obblighi di tutela penale a carico degli Stati, una vera e propria pretesa di ricevere tutela dalle aggressioni subite ai loro diritti fondamentali, proprio attraverso la repressione effettiva dei terzi responsabili»*.

«Da qui - concludono allora i giudici bolognesi, citando alcuni precedenti tratti dal case-law di Strasburgo (v. p. 10 dell’ordinanza) - la pretesa della CEDU di sindacare la qualità della sanzione financo nell’esecuzione della pena, secondo congruità e proporzionalità, ma soprattutto tale da non essere simbolica o senza pratiche conseguenze, cioè effettiva».

4. Infine, dopo la valutazione dei fatti commessi dal condannato, l’ordinanza si sofferma anche sulle sue **condotte post factum**, rinvenendo anche in esse ulteriori argomenti a sostegno del diniego del

beneficio, attesa la comprovata assenza di un «processo critico avviato»: «non un atto concreto, atto ad indicare l'effettiva comprensione della vicenda delittuosa, connotata come sopra, e presa di distanza dalla stessa; non un gesto, anche solo simbolico, nei confronti della vittima o dei suoi familiari, cui peraltro il risarcimento è stato pagato solo dallo Stato; non un gesto di riparazione sociale [...]; bensì le ormai note e pessime esternazioni su facebook, all'indirizzo della madre dell'Aldrovandi [...] a denotare la riottosità del predetto ad accettare la pronuncia giudiziale [...]».



ORDINANZA N. 29.3.1281

IL TRIBUNALE

Il giorno 21.05.2013 in BOLOGNA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. MAISTO FRANCESCO	Presidente
" BOSI SABRINA	Giudice
" CENTORINO STEFANIA	Esperto
" TOMASSINI IRENE	Esperto

con la partecipazione della Dott. M. Bambace, Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di BOLOGNA e con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere per deliberare sul

- Reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di Bologna del 29.3.2013 di rigetto della ~~Esecuzione~~ **esecuzione presso domicilio della pena detentiva (Legge n.199/2010)**,

presentato dal difensore di F F , nato a FERRARA (Prov. FE) (ITALIA) il 18-01-1961,

detenuto presso la Casa Circondariale di FERRARA, condannato con sentenza del Tribunale di Ferrara, in data 6.7.09, confermata dalla sentenza in data 10.6.2011 della Corte di Appello di Bologna, definitiva il 21.6.2012, alla pena di anni 3 , mesi 6 di reclusione, per il delitto di cui agli artt. 589, 51, 55, 113 c.p., commesso il 25.9.2005 a Ferrara;
indulto : anni 3;
pena residua spianda : mesi 6.

OSSERVA

1. L'ordinanza impugnata motiva come segue: "Occorre premettere che l'art. 1 L. n°199/2010 e successive modificazioni, legge dettata dal problema contingente del sovraffollamento carcerario, ed infatti a termine, ha in pratica esteso (al momento in via provvisoria) il campo di applicazione del regime di detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter comma 1 bis O.P., alle ipotesi per le quali questo è precluso in via ordinaria dalla condanna con la recidiva ex art. 99 comma IV c.p., di converso richiedendo una pena detentiva non superiore a 18 mesi (anziché i 24 previsti ex art. 47 ter comma 1 bis O.P.), ed introducendo la insussistenza delle cause (ulteriori) di ostatività *ex lege* di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 comma 1 lett. c. l. cit.; cause invero indicative già di per sé della pericolosità sociale del condannato. E peraltro, che si tratti pur sempre di una misura alternativa alla detenzione

in carcere, assimilabile a quelle previste dall'Ordinamento Penitenziario, ed in particolare alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. comma 1 bis, è confermato innanzitutto dal non automatismo della sua applicazione, (diversamente da quanto invece ad esempio stabilito per la "sanzione alternativa" della espulsione ex art. 16 comma 5 D.L.vo 286/98), essendo infatti pur sempre rimessa al Magistrato di Sorveglianza la prognosi - specificamente motivata - in ordine al pericolo di recidiva, (sia pure di "delitti" e non genericamente di reati), ed al pericolo di fuga, e nondimeno ogni valutazione, anche ex art. 94 D.P.R. 309/90, in caso di tossicodipendente o alcolodipendente, ai sensi dei commi 3 e 4 ultima parte e 7 dello stesso art. 1 L. 199/2010; ed altresì dai vari richiami alla disciplina dettata dallo stesso Ordinamento Penitenziario per la detenzione domiciliare "ordinaria", ed anche ai fini della revoca della misura, con ogni connessa valutazione rimessa ugualmente al Magistrato di Sorveglianza.

Ciò posto, sulla base delle considerazioni di recente espresse dal T.S., come dalla precitata Ordinanza, cui si rinvia, senza necessità di pedissequa ripetizioni, in punto di negativa personalità del condannato, deve osservarsi che nessun elemento diverso che potrebbe giustificare una diversa valutazione emerge dagli atti, al di là del corretto comportamento carcerario.

Ed infatti, posto che la pena deve comunque pure tendere alla rieducazione del condannato, in difetto dei risultati dell'osservazione personologica, (non disponibili allo stato), atti ad evidenziare una positiva evoluzione della personalità del soggetto, deve ritenersi che tuttora non vi siano le condizioni per un utile percorso extramurario; considerato, in particolare, che la già evidenziata mancanza di comprensione della gravità della condotta, sia pure attinente a delitto colposo, pur tuttavia realizzato mediante il pesantissimo - fino alle estreme conseguenze - uso di mezzi di violenza personale, ad opera di 4 servitori dello Stato contro un ragazzo, solo, disarmato ed in stato di agitazione confusionale, e la totale assenza di segnali atti ad indicare una presa di distanza critica dalla stessa, appaiono elementi rilevanti di valutazione, ora come allora, trattandosi di vicenda - per come qualificata e stigmatizzata nelle sentenze definitive già sufficientemente richiamate nella precitata Ordinanza T.S. - che sottende una sorta di cultura della violenza, tanto più grave ed inescusabile, in quanto da parte di appartenenti alla Polizia di Stato, Organo preposto in prima battuta alla tutela dei cittadini; vicenda che pertanto esige, almeno ora, una battuta di arresto per una matura e consapevole riflessione, onde evitare il rafforzamento di siffatta nefasta cultura e la ricaduta, alla prima occasione, in analoghe vicende delittuose, sia pure eventualmente anche solo di copertura di analoghi fatti criminosi commessi da altri, purtroppo, sebbene pur sempre isolati, neanche tanto rari.

In conclusione, in mancanza di significativi ed apprezzabili elementi di novità che attestino almeno una iniziale revisione di un atteggiamento mentale che ancora non ha dato segnali di distacco dalle pregresse dinamiche e logiche, deve ritenersi tuttora non idoneo neanche il regime di detenzione domiciliare a sostenere un valido percorso di rieducazione e recupero del reo atto ad evitare in futuro la commissione di altri gravi delitti: al contrario, si ritiene necessaria nella specie, una adeguata attività di osservazione personologica con l'esperto ex art. 80 O.P., in regime intramurario, per approfondire e stigmatizzare quegli aspetti negativi della personalità evidenziati con quanto fin qui."

2. Il reclamo recante " quale (unico, n.e.) motivo l'erronea ed insufficienza motivazionale in merito ai presupposti di accesso alla misura richiesta", sostenendo la tesi secondo la

quale la Legge in questione "contempla tout court l'accesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare per le pene detentive non superiori a diciotto mesi ovvero, secondo un'opzione ormai tradizionale in tema di diritto penitenziario...l'accesso a tale misura non è quindi solo possibile ma in realtà *necessitato*", non merita accoglimento. Ed invero, come risulta *ictu oculi* dalla ordinanza premessa, la motivazione, per un verso, non è insufficiente avendo argomentato in fatto ed in diritto, e, per altro verso, non è qualificabile come "erronea" sotto il profilo della natura giuridica della Esecuzione domiciliare, quale vera misura alternativa alla detenzione.

Ad ogni buon conto, conviene esplicitare maggiormente il dovere di integrazione motivazionale del Giudice dell'impugnazione.

3. In relazione alla nuova misura della Esecuzione presso il domicilio si osserva, preliminarmente e sul piano sistematico, che diversamente opinando, la nonna invocata dalla difesa, si esporrebbe al funus di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione sottraendosi a quel "criterio di meritevolezza" elaborato dalla Corte con riferimento a tutte le misure alternative alla detenzione. In base a tale parametro nonnativo il Giudice deve valutare la condotta complessivamente tenuta dal condannato, sia in libertà che nel corso dell'esecuzione della pena detentiva, al fine di accertare, nel singolo caso concreto, se questi sia o meno effettivamente meritevole della misura.

Conviene a tal proposito, ricordare che la Corte Costituzionale (sent. del 4.7.2006, n°255), nel dichiarare l'illegittimità dell'art.1, co.1 L.1.8.2003, n°255 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite di due anni), "nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva al condannato quando ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione", premesso che: "Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato il principio secondo cui la tipizzazione per titolo di reato non è lo strumento più idoneo per realizzare appieno i principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario (sentenze n°445 del 1997, n°504 del 1995, n°306 del 1993) che a loro volta discendono dagli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 della Costituzione (sentenze n°203 del 1991 e n° 50 del 1980), nel senso che uguaglianza di fronte alla pena significa proporzione della medesima alle personali responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguono (sentenze n°349 del 1993 e n°299 del 1992)", ha insegnato che "Per l'attuazione di tali principi ed in funzione della risocializzazione del reo, è necessario assicurare progressività trattamentale e flessibilità della pena (sentenze n°445 del 1997 e n°306 del 1993) e, conseguentemente, un potere discrezionale del magistrato di sorveglianza nella concessione dei benefici (sentenza n°504 del 1995). E' del tutto evidente, infatti, che la generalizzata applicazione del trattamento di favore previsto dalla disposizione censurata nell'assegnare un identico beneficio a condannati che presentino fra loro differenti stadi di percorso di risocializzazione, compromette, ad un tempo, non soltanto il principio di uguaglianza, finendo per omologare fra loro, senza alcuna plausibile ratio, situazioni diverse, ma anche la stessa funzione rieducativa della pena,...L'automatismo che si rinviene nella norma denunciata è sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena, come precisati dalla richiamata giurisprudenza...".

In analogo equivoco incorse il diverso orientamento anche a proposito del presunto automatismo che avrebbe connotato la detenzione domiciliare al condannato ultrasettantenne. Ed infatti la Corte di Cassazione (Sez. 1, giugno 2008, n°28555, Graziano) ha precisato, in primo luogo, che, non solo detta forma di detenzione domiciliare "al pari

di quanto previsto da tutte le altre disposizioni in materia di benefici penitenziari", è rimessa " ad un potere discrezionale della magistratura di sorveglianza, cui è riservato il potere di verifica, in ogni caso, della meritevolezza del condannato e della idoneità della misura invocata a facilitarne il reinserimento sociale", ma ha anche segnalato, in secondo luogo, che " non è, quindi, previsto alcun automatismo proprio perché la ratio di tutte le misure alternative alla detenzione - anche quando sono ammissibili perché rientranti negli specifici limiti previsti per ciascuna di esse - è quella di favorire il recupero del condannato e di prevenire la commissione di nuovi reati" (Cass., Sez.1, 2 febbraio 2007, n°10308, D'Emilio).

Ad abundantiam, appare utile anche segnalare le conferme ricevute da questo Tribunale da parte della Corte di Cassazione per le decisioni assunte con le ordinanze in tema di detenzione domiciliare di cui al comma 01. Valgano per tutte (v. Cass. 18.6.2008, n. 28555 e 8.2.2012, n. 389, ric. Tanzi) quelle in cui si sottolinea che nessun dubbio sulla natura dell'istituto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, appare giustificato non essendo stato introdotto nell'ordinamento alcun automatismo nella concessione della misura alternativa per le persone di età superiore a settanta anni, condannate a pena definitiva. Trattasi, infatti, di misura alternativa rimessa, al pari di ogni misura alternativa alla pena carceraria, alla discrezionalità della Magistratura di Sorveglianza, cui compete di valutare la meritevolezza e l'idoneità

Per quanto concerne poi in particolare l'esame dello specifico dettato normativo della misura prevista dalla L. n°199 e modif.succ., se è vera la sottolineatura della difesa sulla temporaneità a termine fisso della Legge medesima, non lo è altrettanto l'effetto che ne deriverebbe sul carattere extrasistemico della Esecuzione presso il domicilio.

Ed invero, la natura di misura alternativa alla detenzione di questa cd. Esecuzione, si desume innanzitutto dall'incipit stesso della prima legge di previsione, non in allora prorogata, allorché, al primo comma dell'art.1, pur indicando un limite temporale, precisa "... in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione...", come ad evidenziare che l'alveo comune è quello delle misure alternative alla detenzione.

In secondo luogo, depone per la conferma la "norma di chiusura" di cui al comma 8 dell'art.1 che autorizza l'applicazione al nuovo istituto delle disposizioni tipiche e proprie delle misure alternative (art. 47 ter, commi 4, 4bis, 6, 8, 9, 9bis, artt.51 bis, 58, 58 quater, eccetto comma 7 bis).

Né argomenti per una diversa conclusione adduce la previsione della cd. clausola di compatibilità, apposta non già al fine di delineare una diversa natura giuridica della misura, ma solo per dotarla, di quelle caratterizzazioni procedurali necessarie di efficienza ed efficacia che, peraltro, connotano una parte di altri benefici, come la competenza monocratica ed il contraddittorio differito.

In terzo luogo, una conferma ulteriore della tesi qui sostenuta sulla natura giuridica, si ha dall'esame dei presupposti di applicazione della misura che, seppur specifici e differenti rispetto a quelli delle altre, tuttavia sono tali alla stregua delle peculiarità caratterizzanti le altre. Del resto, trattasi di immutato insegnamento della Corte di Cassazione: " Le varie misure alternative alla detenzione hanno caratteristiche proprie e, pur tendendo tutte, in applicazione del principio del finalismo rieducativo della pena, sancito dall'art. 27, comma 3 Cost., a risocializzare il condannato e a facilitarne il reinserimento sociale, prevedono criteri diversi, autonomi, per la loro concessione".

Anche dal confronto, infine, dei presupposti della cd. Esecuzione domiciliare con quelli della cd. detenzione domiciliare generica, sulla cui natura giuridica di misura alternativa alla detenzione non risultano perplessità manifestate, appare validato il comune genus, tanto che la prima si presenta come ricalco dello schema della seconda.

Ed infatti, è comune l'ostatività per tabulas ex art. 4 bis O.P. (v. Cass, Sez. 1, 7.7.2006, n°30804, N.G. " In tema di misure alternative alla detenzione, la previsione di cui all'art. 47 ter, comma 1 bis O.P., anche a seguito della sua novellazione ad opera dell'art.7, comma 4, n°1 bis L. n° 251 del 2005, nel disciplinare le ipotesi espressamente preclusive della detenzione domiciliare, rinvia unicamente al catalogo dei reati di cui all'art.4 bis O.P. e non al contenuto di quest'ultima disposizione...), mentre, pur apparendo formalmente come diversi altri presupposti e limiti, hanno contenuto sostanziale comune tanto le presunzioni di pericolosità, quanto il pericolo di fuga.

In particolare, le dichiarazioni di abitualità ex art.102 c.p., o di professionalità ex art.105 c.p., o di tendenza a delinquere ex art.108 c.p., a loro volta, integrando una presunzione ope legis di pericolosità sociale del condannato ostativa alla cd.Esecuzione domiciliare, rappresentano una sorta di riflesso o pendant della recidiva ex art. 99, comma 4 c.p. , quale condizione ostativa alla concessione della detenzione domiciliare generica. Come assume pure tale funzione per la Esecuzione domiciliare la sottoposizione al regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis O.P.

La formale enunciazione legislativa, per detta misura, della prognosi di mancanza di pericolo di fuga o di recidiva, di idoneità ed effettività del domicilio da parte del Magistrato di Sorveglianza, non può essere trascurata allorquando, in procedimenti diversi, compete al Tribunale di Sorveglianza la valutazione, sostanziale ed in concreto, sulla concessione della detenzione domiciliare generica.

La previsione, infine, della competenza del Magistrato di Sorveglianza rappresenta una conferma, per altri versi, della natura giuridica di misura alternativa alla detenzione assegnata alla Esecuzione domiciliare, diversamente dalla competenza del Giudice di cognizione per l'applicazione delle Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

4. Tanto premesso in relazione al devoluto, ritiene il Tribunale di non doversi esimere dall'argomentare sul merito della conferma della decisione del primo Giudice, sia in considerazione della delicatezza della vicenda, sia del novum sottoposto al suo scrutinio. E' allora doveroso prendere le mosse dalla valutazione della natura e dalla gravità dei fatti, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione che raccomanda innanzitutto di "non trascurare la tipologia e la gravità dei reati connessi" (Sez.1, n°31809 del 9.7.2009) e di assumere quale " punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto" la natura e la gravità dei reati (Sez. 1, n° 1501 del 12.3.1998). Certamente, pur essendo questo il primo parametro di riferimento che la giurisprudenza di legittimità pone come essenziale, ai fini della valutazione del Tribunale di Sorveglianza, non è né l'unico, né l'elemento assorbente del giudizio globale che, nel caso di specie, si presenta di particolare pregnanza poichè, secondo una doverosa " ricognizione assiologia dell'ordinamento", i fatti di cui alla sentenza di condanna assumono carattere di estrema gravità, oggettiva e soggettiva, essendo stati connessi in violazione di diritti fondamentali da parte di rappresentanti dello Stato. Il quadro normativo applicabile impone quindi al Giudice di tenere in prioritaria considerazione, secondo la doverosa interpretazione costituzionalmente orientata, i principi e gli obblighi conseguenti, stabiliti dalla *Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo*, come elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Questo Tribunale con ordinanza del 24.1.2013, ha rigettato le istanze relative alle misure alternative alla detenzione con la seguente motivazione: " L'imputazione ed i fatti accertati in via definitiva, come dalle sentenze in atti, a carico del di F P e dei colleghi, S M , P E e L P , in danno del giovane Federico Aldrovandi, danno conto che questi, trovandosi la mattina del 25.9.2005, da solo, all'alba, in stato di agitazione psicofisica, probabilmente conseguito all'uso di sostanze, (dopo l'antefatto dello scontro con P e P , intervenuti in un primo tempo e poi rimasti in attesa dell'intervento di altra pattuglia), avendo accennato all'indirizzo dei 4 poliziotti, una mossa di karate (sforbiciata andata a vuoto), veniva affrontato dai 4 odierni condannati, insieme, armati di manganelli (due dei quali addirittura risultati rotti, ed in primo tempo occultati), mediante pesantissimo uso di mezzi di violenza personale. Il giovane veniva, in definitiva, percosso in diverse parti del corpo, proseguendo i 4 agenti la loro azione congiunta, anche quando il ragazzo (appena diciottenne), era ormai a terra e nonostante le sue invocazioni di aiuto ("...basta .aiutatemi..."); fino a sovrastarlo letteralmente di botte, (ed anche a calci), e con il peso del loro corpo, ed in definitiva esercitando materialmente una tale pressione sul tronco del ragazzo, oramai a terra, per tenerlo immobilizzato, (peraltro continuando anche in tale frangente a percuoterlo, ed anche con il manganello), da provocarne uno stato prolungato di ipossia posizionale e lo schiacciamento del cuore tra le strutture osteo cartilaginee della colonna vertebrale e dello sterno, con conseguente lacerazione di vasi intramiocardici; fino a provocarne in definitiva la morte, allorquando il ragazzo era già ammanettato, e tenuto a terra in posizione prona, come venne trovato dai sanitari sopraggiunti, purtroppo, solo per constatarne il decesso".

Già da una prima lettura delle sentenze si impone una doverosa considerazione nel senso che, sebbene tecnicamente l'imputazione relativa a questi atti violenti sia stata formulata sotto la specie del delitto di cui agli artt. 589, 51, 55, 113 c.p., tuttavia essa è qualificabile come fatto integrante gli estremi del crimine (e non con la meno grave denominazione di delitto, secondo la distinzione di gravità propria di altri ordinamenti, trattandosi di reato proprio dei funzionari pubblici o di qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale) di tortura, secondo la definizione recepita nel diritto consuetudinario e in Convenzioni cui l'Italia ha aderito, pur essendo rimasta inadempiente agli obblighi di adattamento interno. Tali inadempienze riguardano in primis, l'introduzione di apposite fattispecie delittuose di pene adeguate alla gravità dei fatti. E' certo che tali fatti integrano quantomeno la nozione di *trattamenti inumani e degradanti*, in violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea, come nel caso della sentenza CEDU Guler e Ongel c/ Turchia del 4.10.2011 (che qualifica come "attentato alla dignità umana l'uso della forza fisica inflitta in maniera del tutto sproporzionata dagli agenti di polizia quando le circostanze del caso non evidenziano un'assoluta necessità di intervenire allo scopo di proteggere l'incolumità fisica propria o di altre persone coinvolte") e della sentenza CEDU Ivan Kuzmin c/Russia del 25.2.2011 (sul " ricorso alla forza fisica, se non assolutamente necessario in base alle circostanze concrete del caso (che) degrada la dignità umana e costituisce pertanto violazione dell'art. 3 della Convenzione sotto l'aspetto sostanziale"). Ha anche sancito la Corte EDU (sentenza Lotarevc/Ucraina dell'8.4.2010) che, in casi come questo, gli agenti di Polizia che comunque hanno una persona sotto controllo, assumono " una posizione di garanzia" in relazione alle condizioni di salute e fisiche del soggetto nei cui confronti per di più hanno usato la forza fisica.

Occorre al proposito evidenziare i seguenti passaggi argomentativi della sentenza della Cassazione, per lumeggiare la responsabilità, ai fini in interesse : "...F , S ,



F e F posero in essere una violenta azione repressiva nei confronti di un ragazzo che si trovava da solo, in stato di visibile alterazione psicofisica, errando gravemente nella valutazione dei limiti fattuali della scriminante discendente dall'adempimento dei doveri di istituto e con riferimento alla misura della violenza contro la persona, ed all'impiego dei mezzi di coazione fisica, consentiti dall'ordinamento per vincere una resistenza all'Autorità o impedire la consumazione di gravi reati. In tali termini, la Corte di Appello di Bologna ha individuato i profili di colpa ascrivibile ai prevenuti ex art. 55 c.p., che riguarda la gestione mal ponderata dei poteri conferiti agli agenti di polizia in adempimento dei doveri di istituto. ...".

Ha osservato poi la S.C., sul punto della cooperazione colposa, ex art. 113 c.p., ritenuta dai Giudici di merito, a carico degli imputati, indistintamente, che "... la convergente attività degli operanti giustifica il coinvolgimento nella sfera di responsabilità ex art. 113 c.p., di tutti gli odierni imputati, secondo i richiamati principi in tema di colpa e di compartecipazione. La consapevolezza di agire in cooperazione, imponeva cioè, a ciascuno degli agenti, non solo di operare individualmente in modo appropriato, ma anche di interrogarsi sull'azione dei colleghi, se del caso agendo per regolarla, moderandola. Detta azione di reciproca vigilanza è mancata in tutti gli agenti e per tutti, dunque, si configura la colpa concorsuale che, per quanto detto, abbraccia sia la condotta - casualmente efficiente rispetto al decesso, come sopra considerato - di coloro che fisicamente ebbero a comprimere il corpo del ragazzo, schiacciandolo a terra, ammanettato con i polsi dietro la schiena, sia l'azione "agevolatrice" di chi, in tale frangente, senza manifestare alcun segno di dissenso rispetto all'azione altrui, continuò a percuotere il giovane in diverse parti del corpo, noncurante delle richieste di aiuto del ragazzo... condotta proseguita, senza dissenso da parte di alcuno, sino all'arrivo dei "Carabinieri e del personale di soccorso. "

Infine, in punto di prevedibilità dell'evento letale, appare pure opportuno riportare le pregnanti argomentazioni della sentenza della S.C. : "...In riferimento alla prevedibilità dell'evento letale, quale conseguenza della condotta negligente posta in essere dai prevenuti, deve poi rilevarsi che i Giudici di merito hanno legittimamente considerato, secondo una valutazione ex ante, le risultanze che risultavano note agli agenti, nel momento di realizzazione della condotta criminosa. Sul punto la Corte di Appello di Bologna ha osservato: che i quattro agenti, dotati di esperienza, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede, erano al corrente dei rischi per la salute derivanti dall'esercizio di una notevole, continuata e intensa forza sulla persona immobilizzata a terra, prima supina e poi prona, preventivamente ripetutamente percossa, quanto meno in riferimento ad una asfissia da restrizione; e che non è necessario, per la formulazione del giudizio di rimproverabilità colposa, che l'agente conosca dettagliatamente i meccanismi scientifici in ragione del quale si produce in concreto l'evento dannoso, derivante dalla violazione della regola cautelare...in tema di reati colposi, ai fini del giudizio di prevedibilità dell'evento, deve aversi riguardo alla idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno, non anche alla specifica rappresentazione in capo all'agente, dell'evento dannoso concretamente realizzatosi..".

E' opportuno focalizzare altresì, in ordine al diniego delle attenuanti generiche, confermato in appello, quanto in detta sede osservato, dopo il richiamo alla già esaustiva motivazione sul punto del primo Giudice, cui anche in questa sede si fa per necessità di sintesi espresso rinvio (v. pag. 563 e ss. , sentenza Tribunale Ferrara, e pag. 231 e ss. sentenza di appello): che il dato relativo alla incensuratezza, trattandosi di agenti di



Polizia di Stato, si qualifica come condizione dovuta; che il fatto di reato, in relazione alla grave colpa accertata a carico degli imputati, è connotato da rilevante gravità, di per sé sola sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti; che parimenti decisivo, per negare le attenuanti generiche, era stato il comportamento processuale degli imputati, attesa la distorsione, sin dalle prime ore successive al delitto, di rilevanti dati probatori, posto che "...Pubblici Ufficiali, privi di precedenti disciplinari, sono infatti, portatori di un ben diverso onere di lealtà e correttezza processuale, rispetto ad un imputato "comune", ed avrebbero dovuto portare un contributo di verità, ad onta delle manipolazioni ordite dai superiori. Il non avere voluto, comunque, squarciare il velo della cortina di manipolazioni delle fonti di prova, tessuta sin dalle prime ore di quel 25 settembre, getta una luce negativa sulla personalità degli appellanti. Lo stesso "onorevole stato di servizio" dei quattro, documentato dalle loro difese, ben lungi dal costituire un elemento attenuante, connota negativamente la loro condotta, improntata alla violenza ingiustificata prima ed alla dissimulazione del vero poi, comportamenti che non hanno evidentemente trovato freno nello stato di servizio sino a quel momento immacolato...".

Sul trattamento sanzionatorio la Corte di Appello rilevava che "...infine la gravità del fatto è accentuata dal discredito che la condotta dei quattro appellanti ha comportato per il Corpo di Polizia cui ancora essi appartengono, implicitamente riconosciuta con il tempestivo e pingue risarcimento riconosciuto in via transattiva dal Ministero dell'Interno, prima della celebrazione del processo di appello...".

La S.C., nel ripercorrere i detti passaggi della motivazione dei Giudici di merito, in punto di diniego delle attenuanti generiche, osservava che "...Sul punto deve infine sottolinearsi che i giudici di merito hanno evidenziato- sviluppando un percorso argomentativo che si colloca nell'alveo dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che viene consolidandosi - che gli odierni imputati avevano anche omesso di fornire un contributo di verità al processo, da reputarsi doveroso per dei pubblici Ufficiali, a fronte delle manipolazioni delle risultanze investigative pure realizzate dai funzionari responsabili della Questura di Ferrara : ed invero , la Corte regolatrice ha ripetutamente affermato che il diritto del Pubblico Ufficiale di non esporre circostanze autoincriminanti, deve qualificarsi come recessivo, in riferimento agli atti di polizia giudiziaria, la cui rilevanza documentale non può essere sacrificata all'interesse difensivo del singolo verbalizzante. "

Tanto evidenziato, occorre dunque considerare la gravità della condotta delittuosa, anche se qualificata come colposa, per come accertata e ritenuta in via definitiva, a carico del F come dei coimputati, senza riconoscimento di ruoli marginali o secondari. Come bisogna considerare il comportamento oltremodo negativo tenuto dagli agenti, (indistintamente), dopo il fatto ed in ambito processuale, come ben stigmatizzato dal primo Giudice - "...alla gravità della colpa si associano gli aspetti negativi più propriamente processuali con l'assenza di concreti segni di pentimento e di consapevolezza degli errori commessi, tradottisi in palesi menzogne ed in ostacoli frapposti all'accertamento della verità..." - e da ultimo sottolineato dalla Cassazione.

La personalità del condannato, dunque, si presenta negativamente connotata da quanto fin qui esposto, evidenziandosi dal tutto, inaffidabilità, difetto di autocontrollo, assenza della capacità di gestire adeguatamente una situazione, quale quella in oggetto, che sia pure delicata, non era certo così eccezionale e tale da richiedere un'attività di contenimento di siffatte caratteristiche, addirittura rivelatasi letale, nei confronti di un ragazzo solo e disarmato, benché agitato e sia pure karateca. Come viene in evidenza la mancanza di attenzione per il dolore e la sofferenza della vittima, percossa e contenuta,

fino a morire. Ciò che tanto più è grave in quanto riferito ad appartenente alla Polizia di Stato, preposto alla salvaguardia ed alla tutela, sul campo, dei diritti e della sicurezza dei cittadini. Ed infatti, come detto, il giovane veniva percosso anche quando era già a terra e pur avendo chiesto, purtroppo inascoltato, aiuto. In questo contesto è peraltro emerso come il F , il cui manganello si rompeva durante l'azione (come quello del F), nello spostarsi a più riprese verso l'auto di servizio, nel corso della fase di contenimento del ragazzo, per comunicare via radio o telefono, lasciando dunque di tanto in tanto la presa del ragazzo a terra, comunque pur sempre nel contempo trattenuto - e compresso, come detto - dai colleghi coimputati, continuasse anche in tale frangente a percuotere il giovane, stando in piedi (v. pag. 47 e ss., 216 e ss. sentenza appello). Del resto, risulta pure eloquente che il F ebbe ad un certo punto a comunicare alla Centrale, a riprova della protratta aggressione "... l'abbiamo bastonato di brutto per mezz'ora."; e d'altra parte, l'eccessivo ed inarrestabile accanimento dei poliziotti si evince anche dalla frase, anche questa oltremodo insensibile ed insieme eloquente, che la teste Tsague sente dire alla Se : " .. moderate che ci sono le luci accese..." (v. sentenza appello a pag. 48), a riprova tra l'altro della non necessità di siffatto accanimento e della possibilità di contenerlo".

Ricorda a tal proposito per analogia, il Tribunale il recente caso della sentenza Vladimir Romanov c/ Russia, definitiva il 26.1.2009 di condanna per atti violenti con *manganelli* di gomma, reiterati (propriamente secondo CEDU, "pestaggio") con altri colpi anche quando la vittima era ormai a terra (il Romanov aveva ricevuto almeno 4 manganellate che gli avevano causato lesioni e aveva dovuto subire un'operazione per l'asportazione della milza.).

Appare poi opportuno evidenziare che, secondo un principio interpretativo affatto consolidato della Corte di Strasburgo, la funzione della Corte stessa è quella di verificare se gli Stati membri rispettino la Convenzione di guisa che la nozione di effettività della tutela implica l'obbligo per questi di reprimere e di sanzionare le condotte penalmente rilevanti che violano i diritti dell'Uomo, non solo con l'assunzione dell'obbligo di punire e reprimere nel momento astratto e statico dell'incriminazione, ma anche in quello dell'effettiva applicazione delle sanzioni concretamente irrogate a coloro che siano accertati come i responsabili delle azioni illegittime, quindi assicurando innanzitutto l'esecuzione della pena criminale. La pretesa della Corte si precisa maggiormente con riferimento alla funzione riparatoria delle sanzioni a favore delle vittime dei crimini commessi, le quali hanno, nel sistema complessivo degli obblighi positivi di tutela penale a carico degli Stati, una vera e propria pretesa di ricevere tutela dalle aggressioni subite ai loro diritti fondamentali, proprio attraverso la repressione effettiva dei terzi responsabili.

Da qui, la pretesa della CEDU di sindacare la qualità della sanzione financo nell'esecuzione della pena, secondo congruità e proporzionalità, ma soprattutto tale da non essere " simbolica o senza pratiche conseguenze, cioè effettiva". Sul punto soccorre il recente ed emblematico caso Gafgen c/Germania di cui alla sentenza in data 1.6.2010, in cui " mentre la Corte riconosce il ruolo dei giudici nazionali nella scelta delle sanzioni appropriate per i maltrattamenti commessi da agenti dello Stato, deve conservare la sua funzione di supervisione e intervenire in caso di manifesta sproporzione tra la gravità dell'atto e la pena irrogata". Ad abundantiam, si richiama poi la sentenza CEDU Alikaj ed altri c/ Italia del 23.3.2011, in cui la Corte stigmatizza la mancata irrogazione di sanzioni disciplinari anche in caso di giudizio con esito prescrizione.



All'esito della valutazione dei fatti, al fine di un giudizio sulla personalità del condannato, è doverosa la valutazione delle condotte post factum. Com'è noto, riguardo all'individuazione di questi eventuali "comportamenti positivi o negativi", la giurisprudenza ha distinto le condotte volte a porre rimedio o almeno ad attenuare le conseguenze dannose del "fatto", dai comportamenti o atteggiamenti tenuti successivamente e sintomatici della maturazione di una "scelta di vita" orientata in direzione opposta rispetto ai fatti oggetto del giudicato penale; oppure, al contrario, di un atteggiamento del tutto dissonante con la prospettiva suddetta.

L'elemento cruciale, anche prioritario sul piano logico rispetto alle forme di riparazione specifica del danno, è rappresentato dall'analisi dei comportamenti tenuti dal condannato dopo la commissione del fatto, in ampia ricognizione lungo un periodo temporale che si caratterizza per valenze e significati peculiari. Infatti, secondo canoni interpretativi del tutto consolidati, gli elementi che si devono considerare come sintomaticamente rilevanti possono rivelarsi nell'immediatezza degli eventi, ancora in fase preprocessuale, ovvero nel corso o all'esito del giudizio. Assume rilevanza cioè, la verificata consapevolezza - che il condannato risulti aver acquisito - della natura e gravità della violazione commessa. Si tratta di una prospettiva ampia che talora può prescindere dalla tematica e dalla posizione processuale in merito al riconoscimento della propria responsabilità e colpevolezza personali. La coscienza dell'illecito e del suo valore infatti, è (comunque) il sintomo indispensabile affinché possa essere riconosciuto l'avvio di un processo di risocializzazione che si apre al condannato proprio attraverso l'esecuzione della pena, soprattutto nelle forme alternative richieste in luogo della detenzione inflitta.

La griglia interpretativa segnata dalla Cassazione sulla valutazione di queste condotte è nota (Sez.1, n°6153 del 19.11.1995 , Sez. 1, n°8258 dell'8.2.2008, Sez. 1, n°31809 del 9.7.2009 sulla necessità di " un processo critico avviato").

Alla luce di questi principi si deve osservare che nel caso in esame, in relazione al comportamento immediatamente post delictum, il quadro che emerge per il condannato appare di segno decisamente negativo, in sintonia con la valutazione dei Giudici di merito e di legittimità.

Pertanto, rispetto alle condotte post factum questo Tribunale ha così motivato: " Orbene, rileva il Tribunale che, a fronte del quadro negativo evidenziato dalla intera vicenda, fattuale e processuale, non è dato di individuare elementi concreti atti ad indicare una positiva evoluzione della personalità del soggetto. Ed infatti, al di là delle note positive di apprezzamento sul lavoro, che non hanno particolare significato ai fini in interesse, (anche considerato che il F non pare più addetto a servizi esterni operativi, essendo attualmente in servizio presso il settore Polizia di frontiera di Tarvisio - Udine), e della stabile situazione familiare, (egli abita a Voghiera con la compagna, infermiera), null'altro può in pratica evidenziarsi. Non un atto concreto, atto ad indicare effettiva comprensione della vicenda delittuosa, connotata come sopra, e presa di distanza dalla stessa; nessuna manifestazione esplicita e concreta resipiscenza; non un gesto, anche solo simbolico, nei confronti della vittima o dei suoi familiari, cui peraltro, il risarcimento è stato pagato solo dallo Stato; non un gesto di riparazione sociale, e tanto meno di ricordo manifesto e di monito rispetto al ripetersi di simili comportamenti da parte di altri; bensì, le ormai note e pessime esternazioni su facebook, all'indirizzo della madre dell'Aldrovrandi, proprio all'indomani della condanna definitiva, a denotare la riottosità del predetto ad accettare la pronunzia giudiziale, tanto più grave in quanto espressa da parte di appartenente alla P.S. Riottosità, oltretutto, che ancora trapela dalla comunicazione di pretese scuse che il F

ha inteso poi rivolgersi alla madre del povero Aldrovandi, dopo le esternazioni di cui sopra, (v. atti allegati dalla difesa e dal P. G.), continuando infatti ancora a professarsi innocente, al di là delle ormai definitive risultanze del processo. In linea con ciò, il F conclude poi la citata comunicazione dicendo "...voglio chiedere perdono ovviamente, non per la morte violenta del giovane Aldrovandi - bensì "...per quel mio contegno estemporaneo alle persone che ho citato nei miei messaggi.....per una reale presa di coscienza dell'errore commesso...." , ovvero per la imprudente - ed impudente esternazione.

Infine, neanche la scarna relazione UEPE in atti fornisce contezza di seri e concreti elementi di risipiscenza da parte del soggetto, non essendo sufficiente la dichiarazione del suo "estremo rammarico per il tragico epilogo .." della vicenda, peraltro esprimendo tuttora "la tesi difensiva condotta durante il processo, che tende a ridurre la responsabilità....", come l'aver condiviso la proposta all'UEPE di effettuare un'attività di volontariato, sia pure per accompagnare persone disabili. In definitiva, per svolgere, solo ora, in vista della esecuzione della pena, un'attività di riparazione sociale, finora, dal 2005, neanche abbozzata. (V. Cass., l.n.31809, 9.7.2009, Gobbo).

D'altra parte, occorre aggiungere che anche la sindrome ansioso - depressiva reattiva in trattamento, patologia che si è aggiunta al trauma distorsivo al II dito mano dx, per cui egli è in aspettativa per malattia dal 22 giugno 2012, (in coincidenza, si noti, con la decisione definitiva della S.C., del 21.6.2012), a tuttora, come documentato in atti, appare a sua volta riconducibile alla reazione, per le conseguenze per sé medesimo, della condanna definitiva intervenuta, che egli continua a non volere accettare, rifiutando in pratica l'accertamento della sua responsabilità ed il rispetto per la giustizia, piuttosto che alla sofferenza indotta per la morte causata al giovane Aldrovandi, (ed infatti : "Il quadro dei sintomi sta virando verso una caratterizzazione più di tipo da depressione reattiva, probabilmente dovuto al fatto che fino all'ultimo grado di giudizio il soggetto conservava una quota di fiducia e di speranza che poi gli è stata completamente negata.", v. in tal senso la relazione psicologica dr. Secchieri in data 25.7.2012 allegata dalla difesa). Così come le richiamate pessime esternazioni pubbliche, denigratore per lo stesso Corpo di Polizia, tanto che intervennero per le debite scuse il Capo della Polizia ed il Questore di Ferrara, e nondimeno il Ministro dell'Interno, v. atti allegati dal P.G.

In tale quadro, in definitiva, le dichiarazioni rese dal F in udienza camerale, dinanzi a questo Tribunale, rappresentanti manifestazioni di intenti di attività di risarcimento e di riparazione sociale, appaiono tardive quanto strumentali, in vista della esecuzione della pena.

In conclusione, non riesce il Tribunale ad individuare qualsivoglia elemento di meritevolezza atto a sostenere la concessione e poi la corretta fruizione, ai fini rieducativi, dei benefici penitenziari, atteso che nessun percorso di rieducazione e recupero può, in concreto, ipotizzarsi, in mancanza di quanto meno consapevolezza piena ed effettiva di quanto commesso dal condannato, specie in considerazione della sua qualità di P.U., che a maggior ragione avrebbe dovuto suscitare sentimenti di risipiscenza e di revisione, e sottomissione alla giustizia, piuttosto che reazioni riottose e scomposte dinanzi alla sentenza definitiva.

Ragioni per cui deve essere respinta ogni istanza, dall'affidamento alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter 1 bis O.P., richiesta in via subordinata, dal difensore in udienza, (ed in ipotesi anche di semilibertà, regime infatti incompatibile e con la qualità e l'attività di Poliziotto, come con l'aspettativa per malattia attualmente in corso)."



L'ordinanza impugnata emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Bologna deve essere quindi confermata.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo

BOLOGNA, 21-05-2013

IL PRESIDENTE

MAISTO FRANCESCO



deposito
eff. 27-5-2013



grazie
27-5-2013



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme dell' Ordinanza N. 2013/1281, emessa in data 21-05-2013 e depositata in Cancelleria in data 27-05-2013, relativo a F P , ai seguenti destinatari:

- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di BOLOGNA per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.


Ufficio di Sorveglianza di BOLOGNA --con allegato fasc n. 2013/286 sius

- UNEP di BOLOGNA per la notifica
all'avv. BORDONI GABRIELE - VLE XII GIUGNO 2 - BOLOGNA

- Casa Circondariale di FERRARA VIA ARGINONE N.327
per la notifica a F P

- mac Asp Ferrara Rp. 236/212 Jp

BOLOGNA, 27-05-2013



IL CANCELLIERE

ASSISTENTE GIUDIZIARIA
ANDREA ANTONIUCI